

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5229 R	13 maggio 2002	ISTRUZIONE E CULTURA
Concerne		

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 26 marzo 2002 concernente la concessione di un contributo annuale per il materiale scolastico degli allievi che frequentano le scuole elementari e le scuole medie private

L'esauriente messaggio del Consiglio di Stato illustra le motivazioni alla base di questo contributo per il materiale scolastico agli allievi delle scuole private, che la Commissione speciale scolastica condivide.

Il calcolo del contributo è fatto in base all'importo stanziato annualmente per le scuole medie (nel 2002 pari a fr. 260.- per allievo), sia per il settore elementare, sia per le scuole medie.

La Commissione scolastica si discosta dal messaggio governativo unicamente per l'aspetto del finanziamento del materiale degli allievi delle scuole elementari, che in base alla decisione commissionale del 6.5.2002 incombe ai Comuni di domicilio degli allievi: in effetti non sarebbe corretto introdurre una distorsione, per cui i Comuni finanzierebbero il materiale scolastico degli allievi delle scuole pubbliche, ma non quello degli allievi delle scuole private. A trarne vantaggio sarebbero i Comuni-sede delle scuole private, magari in condizioni economiche ottimali.

La Commissione scolastica chiede tuttavia che il Cantone semplifichi la procedura agli allievi delle scuole private, anticipando loro il contributo per il tramite della scuola. Il Cantone recupererà l'anticipo presso i Comuni con l'addebito sul conto corrente Stato-Comuni: questa procedura è razionale ed già applicata per i recuperi dei diritti di autore e dei costi delle reprografie per gli allievi delle scuole comunali. Concretamente le scuole private dovranno pertanto fornire al Cantone la lista degli allievi iscritti al 1. novembre di ogni anno e attestare il relativo domicilio. Questo permetterà di effettuare i versamenti e i recuperi entro la fine dell'anno civile.

Domicilio è inteso ai sensi del diritto civile (e non ai sensi del diritto degli stranieri): per le persone dipendenti si applica l'art. 25 CCS, cpv. 1 ("il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora"). Per i figli naturali, dopo la nomina del curatore giusta l'art. 309 CCS, il domicilio è alla sede dell'autorità tutelare. In virtù di questa norma la persona minorenni sotto autorità parentale o sotto tutela non ha quindi domicilio nel luogo dove segue i suoi studi, se questo luogo è differente da quello dell'autorità parentale o tutelare (è il caso sovente degli studenti interni presso una scuola privata).

Il contributo, che entrerà in vigore con l'anno scolastico 2002/2003, costerà circa fr. 220'000.- al Cantone e circa fr. 180'000.- ai Comuni.

* * * * *

Con queste considerazioni la Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio ad approvare l'allegata modifica della legge della scuola, la quale precisa che le scuole private devono essere ubicate in Ticino e che gli allievi devono avere il domicilio in Ticino.

Per la Commissione speciale scolastica:

Raoul Ghisletta, relatore
Bernasconi - Bordogna - Celio - Del Bufalo -
Duca Widmer - Ferrari Mario - Gemnetti -
Maspoli M. - Minotti - Orelli - Ricciardi -
Salvadè - Suter

Disegno di legge

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 26 marzo 2002 n. 5229 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 13 maggio 2002 n. 5229 R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

I.

La Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 89a

¹Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d'obbligo scolastico, che frequentano le scuole elementari e le scuole medie private in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.
Il contributo è pari all'importo stanziato dal Cantone per il materiale scolastico di un allievo di scuola media.

²Il Cantone recupera presso il Comune di domicilio dell'allievo al 1° novembre il contributo anticipato per il materiale scolastico delle scuole elementari.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con l'anno scolastico 2002/03.